

CIRCOLARE SETTIMANALE

Numero 29 del 26 luglio 2024

LA SETTIMANA IN BREVE

LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA

LA SCHEDA INFORMATIVA

CONVERSIONE IN LEGGE DEL "DECRETO AGRICOLTURA": TUTTE LE NOVITÀ

Nella Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la Legge 101/2024 di conversione, con modificazioni, del D.L. 63/2024 (c.d. "Decreto Agricoltura"), recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca, e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale. In questa scheda riepiloghiamo le principali novità.

CREDITO D'IMPOSTA CANONI NON PERCEPITI IN DICHIARAZIONE

Nelle dichiarazioni dei redditi 2024(riferite all'anno di imposta 2023) è possibile usufruire del credito di imposta per i canoni di locazione effettivamente non percepiti. In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

CREDITI D'IMPOSTA 4.0 E COMUNICAZIONE GSE

Il credito d'imposta 4.0 per investimenti in beni immateriali e materiali, prevede una comunicazione al portale GSE ai fini del loro corretto utilizzo in compensazione, superando così la precedente comunicazione tramite PEC. In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina e le modalità di invio.

La legge di bilancio 2023 ha esteso il credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive, anche per gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2023. Dalle ore 12.00 dell'11 giugno 2024, e fino alle ore 23.59 del 10 agosto 2024, è attiva la piattaforma per l'invio delle domande a valere sulle operazioni svolte nel primo trimestre dell'anno fiscale 2023. Nella consueta rubrica "Il Sapere per fare" vediamo come presentare le domande.

Prassi della settimana

I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

SCADENZARIO

SCADENZARIO DAL 26.07.2024 AL 08.08.2024



La settimana in Breve

Segue la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Domicilio fiscale: nuovo concetto dal 2024 senza retroattività

Con una sentenza della Corte di cassazione del 18 luglio viene chiarito che il nuovo concetto di domicilio fiscale, introdotto dalla Riforma Fiscale in atto, non ha effetto retroattivo.

In particolare, con la Sentenza n 19843/2024 la Cassazione ha stabilito che il **domicilio civilistico e quindi anche quello fiscale prima del 2024** va individuato nel luogo in cui vi sia preminenza dei legami economici e patrimoniali della persona in modo riconoscibile dai terzi. Infatti, secondo la Suprema Corte, mancando una norma interpretativa, **le nuove disposizioni** si applicano dal 1° gennaio 2024 **e non hanno valore retroattivo**.

Credito d'imposta Alluvione Emilia-Romagna: pubblicate le regole

Con <u>Provvedimento n 312076 del 25 luglio</u> l'Agenzia delle Entrate fissa le **regole per fruire del credito di imposta degli alluvionati 2023** delle zone dell'Emilia-Romagna. Ricordiamo che il credito d'imposta riconosciuto in caso di accesso ai finanziamenti agevolati, è commisurato, per ciascuna scadenza di rimborso del finanziamento, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti stessi. Il credito d'imposta è utilizzato dal beneficiario del finanziamento per corrispondere le rate di rimborso del finanziamento stesso.

Il soggetto finanziatore recupera l'importo della sorte capitale e degli interessi, nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento, mediante

- compensazione dei crediti a partire dal giorno successivo alla scadenza di ogni singola rata.
- ♦ la cessione del relativo credito ad altre banche, senza facoltà di successiva cessione.

Divieti Regionali 2024 lavoro all'aperto nelle ore calde: ecco dove

Con l'aumento esponenziale delle temperature diverse regioni italiane hanno emanato **ordinanze per vietare il lavoro all'aperto durante le ore più calde della giornata**. Queste misure mirano a proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori, specialmente nei settori agricolo, florovivaistico ed edile. Si tratta fino ad ora delle seguenti regioni:

- Lazio,
- Puglia,
- Toscana,
- Molise,
- Abruzzo,
- Sicilia e
- Sardegna

Tutte le ordinanze vietano il lavoro all'aperto dalle 12:30 alle 16:00 nelle giornate con allerta di caldo estremo, identificabili tramite le mappe fornite dall'INAIL sul sito www.worklimate.it, realizzato



in collaborazione con il CNR. I divieti sono **attivi dalla data dell'ordinanza al 31 agosto 2024**. L'INAIL ha emesso di recente varie note con indicazioni operative per i datori di lavoro su come gestire il rischio calore, tra cui la <u>Nota 5056 del 13 luglio 2023</u> e un <u>opuscolo informativo con le linee guida complete.</u>

ISCRO 2024: istruzioni INPS aggiornate

L'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) è **destinata ai soggetti iscritti alla Gestione separata**, che esercitano abitualmente attività di lavoro autonomo. I beneficiari includono i liberi professionisti, i partecipanti a studi associati o società semplici che si **trovino in temporanee difficoltà economiche**

Le domande **vanno dal 1° agosto al 31 ottobre 2024** ed è stata pubblicata la circolare INPS n. 84 con le istruzioni aggiornate che illustra alcune novità:

- Riconoscimento a Regime: L'ISCRO, inizialmente introdotta in via sperimentale per il triennio 2021-2023,
 è ora stabilizzata e riconosciuta a regime dal 1° gennaio 2024.
- Estensione dei Fondi: i fondi destinati all'ISCRO sono aumentati garantendo maggiore stabilità finanziaria alla misura.
- Aumento delle Aliquote: Per coprire gli oneri derivanti dall'indennità ISCRO, è previsto un aumento dell'aliquota contributiva di 0,35 punti percentuali per la Gestione separata a partire dal 2024.

Regime impatriati: ok anche dopo opzione per neo-residenti

Dopo aver optato per il regime dei neo-residenti (cd Paperoni) si può godere del regime impatriati e della proroga: è questo in breve quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella <u>risposta</u> all'interpello 159 2024

Il chiarimento è stato emesso in risposta a un interpello da parte di un cittadino italiano rientrato in Italia dopo un periodo di 10 anni di residenza all'estero, in relazione alla possibilità di beneficiare di un ulteriore quinquennio di agevolazioni fiscali anche successivamente all'opzione per neoresidenti (cd Paperoni).

Al suo rientro, ha optato per il regime dei neo-residenti per gli anni 2019, 2020 e 2021. Successivamente, revocando questa opzione, ha beneficiato del regime speciale per lavoratori impatriati per i periodi di imposta 2022 e 2023.

L'Istante chiede se può estendere il beneficio del regime speciale per un ulteriore quinquennio a partire dal 2024, nonostante nel 2019 non ne abbia usufruito, avendo invece optato per il regime dei neo-residenti.

L'Agenzia delle Entrate, nella risposta 159 conferma che è consentito di estendere il periodo di fruizione del regime speciale per lavoratori impatriati anche a coloro che, pur possedendo i requisiti nel 2019, non ne hanno concretamente beneficiato avendo optato per il regime dei neo-residenti.

Semplificazione dei controlli sulle attività economiche: il testo in GU

Il <u>Decreto Legislativo 12 luglio 2024, n. 103,</u> pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.167 del 18.07.2024, rappresenta una svolta importante nella regolamentazione delle attività economiche in Italia.



L'obiettivo principale è quello di **ridurre le sovrapposizioni e le duplicazioni dei controlli amministrativi sulle attività economiche**, favorendo al contempo la ripresa economica e assicurando una tutela efficace degli interessi pubblici.

Le disposizioni si applicano a tutte le attività economiche, ad eccezione dei controlli fiscali, degli accertamenti antimafia, dei controlli di polizia economico-finanziaria e delle verifiche per esigenze di sicurezza nazionale. Tra le principali novità:

- Sicurezza sul Lavoro nel sistema di identificazione del Livello di rischio basso: le amministrazioni che effettuano controlli programmano i controlli ordinari sui soggetti in possesso del Report di basso rischio non più di una volta l'anno. Le imprese conformi sono esonerate da ulteriori controlli per un periodo di 10 mesi, riducendo così il carico burocratico.
- Fascicolo informatico di impresa: la pubblica amministrazione non deve chiedere all'impresa la produzione di documenti e informazioni già disponibili nel fascicolo informatico o comunque in suo possesso, evitando così duplicazioni e sovrapposizioni dei controlli. Le amministrazioni consultano il fascicolo per programmare le attività ispettive, tenendo conto del profilo di rischio dell'impresa.

Concludiamo informando che il

- Con il <u>Provvedimento n 305765</u> del giorno 22 luglio l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che la percentuale spettante per il Credito di imposta ZES Unica Mezzogiorno, è pari al 17,6668 per cento.
- Le domande in merito al FRI-TUR, l'agevolazione per la riqualificazione, l'efficienza energetica e sismica, il superamento delle barriere architettoniche di alberghi, agriturismo ecc vanno presentate entro 31 luglio.



CONVERSIONE IN LEGGE DEL "DECRETO AGRICOLTURA": TUTTE LE NOVITÀ

Nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 13.07.2024 è stata pubblicata la <u>Legge 101/2024</u> di **conversione**, con modificazioni, del D.L. 63/2024 (c.d. "**Decreto Agricoltura**"), recante **disposizioni urgenti** per le **imprese**:

- agricole,
- della pesca, e
- dell'acquacoltura,

nonché per le imprese di interesse strategico nazionale.

In questa scheda riepiloghiamo le principali novità della legge, in vigore dal 14.07.2024.

CONVERSIONE IN LEGGE DEL "DECRETO AGRICOLTURA": TUTTE LE NOVITÀ					
	Per l'anno 2024 si prevede l'applicazione del credito d'imposta per gli				
investimenti nella ZES unica per il Mezzogiorno¹ per il settore della					
	primari	a di p	rodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura.		
	In particolare, per le imprese attive nel settore della produzione primaria di				
	prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura, risultano				
	agevo	labili g	li investimenti relativi all'acquisto:		
			di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie , anche		
		1)	mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture		
CREDITO			produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio		
D'IMPOSTA PER		2)	di terreni		
NELLA ZES UNICA PER IL MEZZOGIORNO	CA PER IL OVVERO investir	menti. II va con inve	realizzazione/ ampliamento di immobili strumentali agli lore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore aplessivo dell'investimento e non sono agevolabili i progetti di estimento di importo inferiore a 50.000 euro. godere del credito gli investimenti in beni strumentali: pati tra il 01.01.2024 e fino al 15.11.2024;		
 destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni: Campa 			ati a strutture produttive ubicate nelle regioni: Campania, Puglia,		
	Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga appositamente prevista ² .				
	Tra gli	interv	enti urgenti per fronteggiare la crisi economica delle imprese		
MORATORIA SU	agricole, della pesca e dell'acquacoltura si prevede:				
MUTUI E ALTRI	*	la sos	pensione per 12 mesi dei termini di pagamento della parte capitale delle		
FINANZIAMENTI		rate c	lei mutui e di altri finanziamenti, anche perfezionati tramite il rilascio di		
		camb	iali agrarie, in scadenza nel 2024 ;		

¹ art. 16 del D.L. 124/2023.

² dall'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022 – 2027.



- che il piano di rimborso delle rate oggetto della sospensione sia modificato e i relativi termini siano prorogati per analoga durata della sospensione, unitamente agli elementi accessori, tra cui le eventuali garanzie pubbliche e private, senza alcuna formalità, nonché assicurando l'assenza di nuovi o maggiori oneri;
- il **differimento automatico**, per un tempo corrispondente a quello di sospensione/proroga, del termine di scadenza delle garanzie sui finanziamenti rilasciate dall'apposito Fondo³ o dall'ISMEA.

Estesa, in sede di conversione, **la platea delle imprese ammesse alla moratoria.** Infatti, possono accedere al beneficio le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che:

- hanno subìto un calo del volume d'affari di almeno il 20%, oppure
- hanno subito una riduzione della produzione, pari almeno al 30%, o
- nel caso delle cooperative agricole, una riduzione almeno pari al 20% delle quantità conferite o della produzione primaria, nel 2023, rispetto all'anno precedente.



Nelle aree non soggette a limitazione per l'installazione degli impianti fotovoltaici sono incluse:

- le cave già oggetto di ripristino ambientale;
- le cave con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate;
- le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati.

La nuova limitazione all'installazione di impianti fotovoltaici a terra in zone classificate agricole non si applica ai progetti per i quali, alla data del 16.05.2024, è stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.

Si introduce la **nuova previsione** per cui la **durata minima** dei contratti di concessione del diritto di superficie per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili è fissata in 6 anni con possibilità di **rinnovo per ulteriori 6**.

RESTRIZIONI INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI

³ di cui all'art. 2, comma 100 lett. a) della Legge 662/1996.



	Confermata la riduzione ai premi e contributi dovuti per il personale dipendente dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole dei territori delle regioni Emilia-Romagna , Marche e Toscana colpiti da eventi alluvionali verificatisi a partire dal 01.05.2023 ⁴ .				
	LA MISURA IN SINTESI				
ESONERO CONTRIBUTIVO DATORI AGRICOLI ZONE ALLUVIONATE	AMBITO APPLICATIVO	Personale dipendente dei datori di lavoro operanti nelle regioni: • Emilia-Romagna, • Marche, • Toscana, colpiti dall'alluvione di maggio 2023			
	AMBITO TEMPORALE	Periodi di contribuzione dall'01.01.2024 al 31.12.2024			
	MISURA DELLA	Si applicano le agevolazioni contributive ⁵ ai premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo. In sostanza, è possibile beneficiare di una riduzione del 68% dei contributi previsti			
		pone, in sintesi, il contenuto delle principali novità della mento, con impatto sotto il profilo giuslavoristico e fiscale :			
	INTERVENTO	CONTENUTO IN SINTESI			
		Si autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024, per ciascuno dei settori di seguito indicati, per contributi da destinare alla copertura , totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l' anno 2023 sui prestiti bancari a			
		medio-lungo termine contratti dalle relative Organizzazioni di			
IIITENIONI	CONTRIBUTI ALLA SPESA PER INTERESSI	produttori e dai relativi Consorzi di organizzazioni di produttori, al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore:			
ULTERIORI PREVISIONI	NEL SETTORE	olivicolo-oleario;			
	AGRICOLO	 agrumicolo; lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino. 			
		I contributi sono concessi tramite l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)			
		Si ripropone la misura temporanea prevista per i "colpi di			
		calore"6 e prevede che per il periodo che va dal 14.07.2024 e			
		il 31.12.2024 il trattamento di CISOA per gli operai agricoli a			
	Ammortizzatori Sociali	tempo indeterminato, qualora richiesto per intemperie stagionali, sia riconosciuto anche ad ore e non solo a giornate			

 $^{^4}$ di cui all' allegato 1 del D.L. 61/2023 (art. 2, comma 1).

⁶ art. 2 del D.L. 98/2023.



⁵ previste dall'art. 9 commi 5, 5-bis e 5-ter della Legge 67/1988,

	piene. Tale riconoscimento non è computato a riduzione delle
	90 giornate annuali previste ed era concesso ed eragato,
	direttamente dall'INPS. Per la piena operatività della
	disposizione si dovrà attendere la circolare operativa INPS.
	Per le imprese che non ricadono all'alveo di perfinenza della
	CISOA, vengono rinnovate le deroghe alle previsioni di cui al
	D.Lgs 148/2015 per le sospensioni o riduzioni dell'attività
	lavorativa effettuate nel periodo dal 01.07.2024 al 31.12.2024
	È disposta la proroga di 2 anni , senza applicazione delle
	riduzioni dei termini decadenziali per le attività di controllo
	previste dalla legge, dei termini per la notifica degli atti di
Proroga de	recupero in scadenza tra il 31.12.2023 ed il 31.12.2025 relativi
TERMINI PER LA	agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis automatici e
NOTIFICA DEGLI	semiautomatici per i quali le Autorità responsabili non hanno
DI RECUPERO DE	LE provveduto agli obblighi di registrazione dei correlati regimi di
SOMME RELATIV	aiutiSono inclusi nell'ambito applicativo della norma i termini
AGLI AIUTI DI STA	per la notifica :
E AGLI AIUTI D	degli atti di recupero dei crediti non spettanti o
MINIMIS	inesistenti ⁷ , e
	degli avvisi di accertamento ⁸
	Per il rafforzamento del contrasto alle pratiche sleali nel settore
Contrasto	agricolo e agroalimentare vengono inaspriste le sanzioni per
PRATICHE SLEA	violazioni commesse da medie e grandi imprese
	Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità
	Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le risorse del Fondo per lo sviluppo e
	alimentare e delle foreste, le risorse del Fondo per lo sviluppo e
Granchio Bi	alimentare e delle foreste, le risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura potranno essere destinate, nel limite di 32
Granchio Bl	alimentare e delle foreste, le risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura potranno essere destinate, nel limite di 32
Granchio Bl	alimentare e delle foreste, le risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura potranno essere destinate, nel limite di 32 milioni di euro
Granchio Bl	alimentare e delle foreste, le risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura potranno essere destinate, nel limite di 32 milioni di euro ai produttori di grano duro e dell'intera filiera
Granchio Bl	alimentare e delle foreste, le risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura potranno essere destinate, nel limite di 32 milioni di euro ai produttori di grano duro e dell'intera filiera produttiva,
Granchio Bl	alimentare e delle foreste, le risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura potranno essere destinate, nel limite di 32 milioni di euro ai produttori di grano duro e dell'intera filiera produttiva, nonché ad imprese e consorzi della pesca e
Granchio Bl	alimentare e delle foreste, le risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura potranno essere destinate, nel limite di 32 milioni di euro ai produttori di grano duro e dell'intera filiera produttiva, nonché ad imprese e consorzi della pesca e dell'acquacoltura per interventi di conto capitale
Granchio Bl	alimentare e delle foreste, le risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura potranno essere destinate, nel limite di 32 milioni di euro ai produttori di grano duro e dell'intera filiera produttiva, nonché ad imprese e consorzi della pesca e dell'acquacoltura per interventi di conto capitale destinati al sostegno e allo sviluppo della filiera ittica e

 ⁷ di cui all'art. 38-bis del D.P.R. 600/1973.
 ⁸ di cui all'art. 43 del D.P.R. 600/1973.



CREDITO D'IMPOSTA CANONI NON PERCEPITI IN DICHIARAZIONE

Nelle dichiarazioni dei redditi 2024(riferite all'anno di imposta 2023) è possibile usufruire del credito di imposta per i canoni di locazione effettivamente non percepiti.

In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

CREDITO DI IMPOSTA CANONI NON PERCEPITI IN DICHIARAZIONE

L'art. 269 del TUIR (dpr 917/86) disciplina

- A. la detassazione dei canoni di locazione ad uso abitativo, venuti a scadenza e non percepiti,
- B. nonché la tassazione dei canoni di locazione ad uso abitativo non riscossi e percepiti in periodi d'imposta successivi.

Come chiarito anche dall'Agenzia delle Entrate, in considerazione di quanto disposto dal cd. il Decreto Sostegni¹⁰ **il locatore di immobili** ad uso abitativo:

non assoggetta a tassazione i canoni di locazione non percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2020 purché la mancata percezione del canone sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento.



In tal caso deve assoggettare a tassazione la rendita catastale rivalutata.

PREMESSA

recupera mediante credito d'imposta, dopo la conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto, la maggiore imposta versata per i canoni di locazione scaduti e non percepiti, ma comunque assoggettati a tassazione negli anni precedenti.



I canoni non riscossi dal locatore nei periodi d'imposta di riferimento e percepiti in periodi d'imposta successivi sono soggetti a tassazione separata, salvo opzione per la tassazione ordinaria.

Tale disposizione si applica **esclusivamente alle locazioni ad uso abitativo**, ossia ai fabbricati appartenenti alla **categoria catastale "A"**.

La categoria A/10 è esclusa.



I canoni di locazione relativi ad **immobili ad uso non abitativo**, invece, **devono essere sempre dichiarati**, indipendentemente dalla loro percezione.

COME SI CALCOLA IL CREDITO

Per determinare il **credito d'imposta spettante** è necessario **calcolare le maggiori imposte relative ai canoni non percepiti,** riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali, in base all'accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per

 $^{^9}$ modificato dall'art. 3-quinquies, comma 1, del d.l. n. 34 del 2019 10 DL 41/2021 convertito nella L. 69/2021



	morosità del conduttore, sono state pagate maggiori imposte per effetto di
	canoni di locazione non riscossi.
	Nell'effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tener conto
	a) della rendita catastale degli immobili
	b) e di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici.
	In ogni caso il contribuente, qualora non intenda avvalersi del credito
	d'imposta nell'ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di
	presentare agli uffici finanziari competenti apposita istanza di rimborso.
	Il credito d'imposta può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi
	utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida
	dello sfratto e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione
	decennale
	L'eventuale successiva riscossione (totale o parziale) dei canoni di
	locazione per i quali si è usufruito del credito d'imposta comporta per il
	contribuente l'obbligo di dichiarare il maggior imponibile determinato tra i
QUANDO	redditi soggetti a tassazione separata, salvo opzione per quella ordinaria.
RICHIEDERE E USUFRUIRE DEL	Infine, per quanto riguarda i periodi d'imposta utili cui fare riferimento per la
CREDITO	determinazione e la richiesta del credito d'imposta, vale il termine di
	prescrizione ordinaria di dieci anni.
	Esempio
	Si può effettuare il calcolo con riferimento alle dichiarazioni dei redditi presentate
	negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 2013 , sempreché,
	ovviamente, per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore
	nell'ambito del procedimento di convalida dello sfratto conclusosi nel 2023
	I documenti che devono essere conservati sono:
	Dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti dalle quali risulti dichiarato il
DOCUMENTI DA	reddito relativo ai canoni di locazione non riscossi
CONSERVARE	intimazione di sfratto per morosità o ingiunzione di pagamento
	Sentenza passata in giudicato di convalida di sfratto per morosità ai fini del
	credito d'imposta.



CREDITI D'IMPOSTA 4.0 E COMUNICAZIONE GSE

Il credito d'imposta 4.0 per investimenti in beni immateriali e materiali, prevede una comunicazione al portale GSE ai fini del loro corretto utilizzo in compensazione, superando così la precedente comunicazione tramite Posta Elettronica Certificata.

In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina e le modalità di invio.

CREDITI D'IMPOSTA 4 0 F COMUNICAZIONE GSE					
	~ A 71 ~ NIE ~ CI	A A I I I A I I A A 71/	4 A F A	DULABOOTA	ODEDITI
	$\Delta / I() NIF(-)$	AAIIRII('A/I(A () F (I) IMMP() X I A	(KHIIII

In generale, possono beneficiare del credito d'imposta 4.0 per investimenti in beni immateriali e materiali, i seguenti soggetti:

SOGGETTI BENEFICIARI

le **imprese residenti** nel territorio nazionale, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, **indipendentemente dalla natura giuridica**, **settore economico**, **dimensione**, **regime contabile e sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali** gli esercenti arti e professioni (limitatamente al credito d'imposta del 6% per gli investimenti in altri beni strumentali materiali).

PREMESSA

Per poter usufruire di tali crediti è necessario che sussista un corretto adempimento degli **obblighi di versamento** dei contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori.

Sono esclusi dall'utilizzo del credito i seguenti soggetti:

SOGGETTI ESCLUSI

Imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale

Imprese destinatarie di **sanzioni interdittive** previste dal D.Lgs 231 **per illeciti amministrativi** dipendenti da reato degli enti.

La percentuale del credito d'imposta varia a seconda dell'anno e del tipo di investimento.

Gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 sono agevolabili fino al 2025, o fino al 30 giugno 2026 in caso di termine lungo.

PERCENTUALE DI CREDITO SPETTANTE

INVESTIMENTI BENI MATERALI

Fino al 31 dicembre 2022 (o entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 l'ordine sia accettato dal venditore e siano stati pagati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione)

40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro.

20% del costo per la quota di investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro

10% del costo per la quota di investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.



	Dal 01.01.2023 al 31.12.2025 (o fino al 30	20% del costo per la quota di investimenti			
	giugno 2026 in caso di termine lungo)	fino a 2,5 milioni di euro			
		10% del costo per la quota di investimenti			
		oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro			
		5% del costo per la quota di investimenti			
		oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.			
	Gli investimenti in beni immateriali	(software, sistemi e system integration,			
	piattaforme e applicazioni) connessi a	investimenti in beni materiali "Industria			
	4.0" (elencati nell'allegato B annesso all	a legge di bilancio 2017, integrato dalla			
	legge di bilancio 2018) sono agevolabil	li fino al 2025, o fino al 30 giugno 2026 in			
	caso di termine lungo.				
	INVESTIMENTI BI	ENI IMMATERALI			
	Per il 2022 e il 2023	20% del costo per la quota di investimenti			
		fino a 1 milione di euro.			
	Per il 2024	15%			
	Per il 2025	10%			
	II credito di imposta è utilizzabile e	sclusivamente in compensazione nel			
	modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D	olgs. 241/97, in 3 quote annuali di pari			
	importo a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni.				
	Per consentire l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta per				
UTILIZZO DEL CREDITO IN	investimenti in beni strumentali tramite il modello F24, da presentare				
COMPENSAZIONE	esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle				
	Entrate, sono stati istituiti i relativi codici tributo ¹¹ .				
	Ai fini del suo utilizzo in compensazione e del mancato scarto in F24,				
	l'azienda deve adoperarsi per comunicare il suo credito d'imposta al portale				
	GSE.				
	A partire dal 18 maggio 2024, la com	unicazione necessaria per l'utilizzo dei			
	crediti di imposta per investimenti 4.0 relativi agli anni 2023 e 2024 dovrà essere				
	effettuata esclusivamente tramite una piattaforma informatica dedicata, non				
	sarà più disponibile l'invio tramite l'utilizzo della PEC, come precedentemente				
DEL CREDITO AL	disposto.				
PORTALE GSE	Da tale data, le comunicazioni per l'uso dei crediti di imposta per				
	investimenti 4.0 dovranno essere effettuate sul sito <u>www.gse.it</u> , utilizzando				
	unicamente la piattaforma informatico	a dedicata "Transizione 4.0 – Accedi ai			
	questionari".				
	sate comprendono:				

 $^{^{11}}$ con la risoluzione n. 3/E/2021 e confermati dalla risoluzione n. 68/E/2021:

^{- &}quot;6937" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato B alla legge n. 232/2016 - articolo 1, comma 1058, L. 178/2020.



^{- &}quot;6936" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016 – articolo 1, commi 1056 e 1057, L. 178/2020";

Investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese;

Investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica

In particolare, la richiesta di compensazione deve essere presentata sul portale:

- In via preventiva o consuntiva per investimenti pianificati dal 30 marzo 2024;
- Solo in via consuntiva per
 - ✓ investimenti in beni strumentali nuovi effettuati tra il 1° gennaio 2023 e il 29 marzo 2024.
 - ✓ investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica effettuati tra il 1° gennaio 2024 e il 29 marzo 2024;

Il portale GSE mette a disposizione <u>una guida online</u> dedicata ai crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, effettuati fino al 2025 per strutture produttive in Italia.

Per accedere al questionario, selezionare "Transizione 4.0 - Accedi ai questionari" e l'operatore associato all'utente. Dopo la compilazione, seguire questi passaggi:

1	Caricare la carta d'identità del firmatario in formato PDF		
2	Confermare la presa visione dell'istanza compilata		
3	Firmare digitalmente il modulo scaricato		
4	Caricare il modulo firmato digitalmente		
5	Proseguire alla fase "Gestione invio".		
6	Ricontrollare l'istanza prima dell'invio.		
7	Finalizzare l'istanza.		
8	Scaricare la ricevuta SIAD dell'avvenuto invio.		

Dopo l'invio verrà visionata la schermata che indica il numero di protocollo, la data di invio, l'oggetto e lo stato della pratica.

Dalla stessa schermata sarà possibile scaricare una ricevuta in formato pdf ai fini dell'archiviazione.





Nell'istanza andrà indicato il **totale del credito usufruibile in compensazione**, con la relativa suddivisione per quote.

Le imprese che hanno inviato correttamente la comunicazione possono utilizzare i crediti d'imposta in compensazione.

Se i crediti utilizzati non corrispondono ai dati trasmessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy all'Agenzia delle Entrate, i **modelli F24 saranno scartati.**



CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE INVIO DELLE DOMANDE FINO AL 1° AGOSTO 2024

Introduzione

La legge di bilancio 2023¹² ha esteso il **credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive**, già previsto per l'anno 2022, **anche per gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2023**, prevedendo che il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta, **non possa essere comunque superiore a 10.000,00 euro** per ogni soggetto richiedente.

Dalle ore 12.00 dell'11 giugno 2024, e fino alle ore 23.59 del 10 agosto 2024, sarà attiva la piattaforma per l'invio delle domande di riconoscimento per usufruire del credito di imposta relativo alle sponsorizzazioni sportive a valere sulle operazioni svolte nel primo trimestre dell'anno fiscale 2023.

INDICE DELLE DOMANDE

- 1. **Che cos'è** il contributo per le sponsorizzazioni sportive?
- 2. **Chi** sono **i soggetti beneficiari** del credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive?
- 3. Con quale **modalità** devono essere **effettuati gli investimenti** ai fini della concessione del contributo?
- 4. **Quando presentare** la **domanda** per la fruizione del credito d'imposta?
- 5. **Come** presentare la domanda per la fruizione del credito d'imposta?
- 6. **Come** deve essere **utilizzato il credito** d'imposta per le sponsorizzazioni sportive?
- 7. Ci sono risposte del Ministero alle domande più comuni?

¹² Legge 29/12/2022 n. 197, art. 1, comma 615, lettera a) modificando l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25



DOMANDE E RISPOSTE

D.1. CHE COS'È IL CONTRIBUTO PER LE SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE?

R.1. Il contributo in parola, riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, è pari al 50% degli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 marzo 2023

Il tetto massimo complessivo autorizzato dalla norma è pari a euro 35.000.000,00 €.

Si ricorda che nel caso di insufficienza delle risorse, si procederà alla ripartizione in misura proporzionale al credito di imposta spettante. **Non sarà tenuto in considerazione l'ordine temporale dell'invio delle richieste**.

Con <u>DPCM del 30 dicembre 2020</u> sono stati disciplinati i requisiti e le modalità di presentazione delle domande.

D.2. CHI SONO I SOGGETTI BENEFICIARI DEL CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE?

- R.2. I destinatari della misura sono
 - a) lavoratori autonomi,
 - b) le imprese
 - c) e gli enti non commerciali

che hanno effettuato investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre ovvero società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (che ha sostituito il precedente Registro CONI) in possesso dei seguenti requisiti:

1	che siano operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici
2	che svolgano attività sportiva giovanile
3	soggetti beneficiari i cui ricavi ¹³ relativi al periodo d'imposta 2022 e comunque prodotti in
	Italia, siano almeno pari a 150.000,00 euro e non superiori a 15 milioni di euro
4	l'investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a
	10.000,00 euro.

D.3. CON QUALE MODALITÀ DEVONO ESSERE EFFETTUATI GLI INVESTIMENTI AI FINI DELLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO?

R.3. L'investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro, e l'incentivo spetta a condizione che gli investimenti siano effettuati con pagamenti mediante:

¹³ di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,



- versamento bancario o postale ovvero
- altri sistemi di pagamento, quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari¹⁴, e che risultino da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale dell'ente richiedente o da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali oppure da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro oppure dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Il corrispettivo sostenuto per le spese costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte.

Il ministero ha chiarito che l'art. 23 del d.lgs. 241/1997, definisce in maniera univoca il pagamento con mezzi diversi dal contante. Questi sono: carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari e altri sistemi di pagamento quali bollettini postali e bonifico bancario; pertanto, non è possibile nemmeno saldare i pagamenti con compensazioni con fatture di fornitura nei loro confronti.

D.4. QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA?

R.4. La domanda di riconoscimento del credito può essere effettuata tramite la piattaforma online attiva a partire dalle ore 12 dell'11 giugno 2024 e fino alle ore 23.59 del 10 agosto 2024. Come chiarito dal Ministero, non saranno prese in considerazione domande che perverranno con modalità diversa da quella prevista o al di fuori dei termini stabiliti.

PRESENTAZIONE DOMANDE

"CREDITO DI IMPOSTA

SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE"



Dalle ore 12.00 del giorno 11 giugno alle ore 23.59 del 10 agosto 2024



Questa procedura riguarda **esclusivamente le richieste afferenti al primo trimestre 2023** e non al terzo trimestre 2023 che sarà oggetto di una successiva procedura.

LINK UTILI

link per l'accesso:

https://www.sportgov.it/sponsorizzazioni2023/it/home/

D.5. COME PRESENTARE LA DOMANDA PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA?

¹⁴ altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.





R.5. Ecco i passaggi per richiedere il credito di imposta:



Per presentare la domanda, sono necessari i seguenti dati:

	DATI NECESSARI PER PRESENTARE LA DOMANDA				
1	t∪tti i dati fiscali relativi al proprio Ente/Azienda				
2	Identificativi del contratto di sponsorizzazione (numero e data)				
3	Copia della fattura elettronica				
4	Copia della quietanza di bonifico o versamento assegno				
5	Dati relativi all'ente sponsorizzato:				
	Denominazione,				
	sede legale,				
	codice fiscale / partita IVA,				
	♦ tipologia di sport olimpico praticato				
6	Dati relativi all' Asseveratore:				
	♦ dati personali,				
	numero e albo di appartenenza				

LINK UTILI
Guida operativa

D.6. COME DEVE ESSERE UTILIZZATO IL CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE?



R.6. Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari in compensazione con modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, e non può eccedere l'importo riconosciuto dal Dipartimento per lo sport, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

Il credito d'imposta dovrà essere indicato **nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento** e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo.

D.7. CI SONO RISPOSTE DEL MINISTERO ALLE DOMANDE PIÙ COMUNI?

R.7. Si ripropongono di seguito le risposte alle domande più comuni, <u>rimandando alla sezione FAQ del</u> <u>Ministero</u> per tutti i dubbi.

Ho fatto 3 contratti di sponsorizzazioni alla stessa	NO. Se un'ente/azienda/libero professionista ha fatto
ASD e 6 fatture, posso cumularli?	più contratti di sponsorizzazione ad una singola ASD
	deve inoltrare una richiesta per ogni singola fattura e
	contratto. Naturalmente le singole richieste devono
	essere inoltrate con lo stesso profilo di registrazione
L'importo dell'investimento va indicato iva inclusa	Sulla piattaforma l'importo va indicato iva inclusa; Il
o iva esclusa?	credito di imposta viene riconosciuto nella misura del
	50 % dell'investimento effettuato, iva esclusa, ad
	eccezione dei casi di indetraibilità previsti dalla legge.
In riferimento al credito d'imposta per le spese di	Si, tuttavia si ricorda che i ricavi dell'associazione
sponsorizzazione, primo trimestre anno 2023, è	sportiva, riferiti all'annualità 2022, devono essere
possibile allegare le fatture cartacee, in quanto	compresi tra euro 150.000 ed euro 15.000.000. Inoltre,
trattasi di associazione, senza obbligo di emissione	le associazioni che usufruiscono del regime forfettario
fatture elettroniche?	non possono presentare domanda.
In caso nella domanda manchino delle	Nel caso di documentazione carente o inesatta il
informazioni per errore, e non viene ammesso al	Dipartimento comunicherà direttamente in
credito, si può presentare una nuova domanda?	piattaforma, in un apposito campo note, le
	motivazioni della non conformità della domanda:
	contemporaneamente lo stato della pratica passerà
	da "AT" (in attesa di lavorazione), a "NC" (domanda
	non conforme) in modo da consentire l'integrazione o
	la modifica della domanda.



Il certificato di iscrizione al Registro nazionale delle	
attività sportive dilettantistiche deve essere datato	Il certificato di iscrizione al Registro nazionale delle
2024 (anno di presentazione della domanda) o	attività sportive dilettantistiche deve essere valido per
2023 (anno di riferimento del bonus)?	il 2023
Il contratto scade nel 2022, ma il bonifico viene	No, il contratto deve essere valido nel 2023.
effettuato nel 2023. Posso fare la domanda?	



PRASSI DELLA SETTIMANA

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Provvedimento 312076 del 25 luglio 2024	Modalità di fruizione del credito d'imposta		
	riconosciuto in caso di accesso ai finanziamenti		
	agevolati accordati ai sensi dell'articolo 1,		
	commi da 436 a 438, della legge 30 dicembre		
	2023, n. 213.		
Provvedimento 305765 del 22 luglio 2024	Determinazione della percentuale del credito		
	d'imposta effettivamente fruibile per gli		
	investimenti nella Zona economica speciale per		
	il Mezzogiorno - ZES unica, di cui all'articolo 16		
	del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124,		
	convertito, con modificazioni, dalla legge 13		
	novembre 2023, n. 162.		

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risoluzione 41/E del 24 luglio 2024	Istituzione del codice tributo per l'utilizzo, tramite
	modello F24, del credito d'imposta per l'acquisto
	del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5
	o superiore di cui all'articolo 1, comma 296, della
	legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Risoluzione 40/E del 23 luglio 2024	Istanza di interpello – Indennità corrisposte a titolo
	di incentivo all'esodo e a titolo di importo transattivo
	 Applicabilità del "regime speciale per lavoratori
	impatriati" di cui all'articolo 16 del d.lgs. n. 147 del
	2015.
Risoluzione 39/E del 22 luglio 2024	Istituzione del codice tributo per l'utilizzo, tramite
	modello F24, del credito d'imposta per gli
	investimenti nella Zona economica speciale per il
	Mezzogiorno (ZES Unica), di cui all'articolo 16 del
	decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124.
Risoluzione 38/E del 22 luglio 2024	Istituzione del codice tributo per il versamento,
	tramite il modello F24, delle somme dovute per
	decadenza dalle agevolazioni fiscali a favore delle
	imprese che avviano una nuova attività
	economica nelle Zone economiche speciali (ZES)





	ai sensi dell'articolo 1, commi da 173 a 176, della
	legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Risoluzione 37/E del 22 luglio 2024	Trattamento fiscale della ripartizione dei contributi
	GSE ai membri delle Comunità energetiche (CER)
	costituite in forma di enti non commerciali – Articolo
	31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le **Risposte** alle istanze di interpello **pubblicate** in **questa settimana** dalla **n. 159 del 22.07.2024** alla **n. 160 del 24.07.2024** consultabile direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link <u>Risposte alle istanze di interpello di LUGLIO 2024</u>





SCADENZARIO

LO SCADENZARIO DAL 26.07.2024 AL 09.08.2024

Mercoledì 31 luglio 2024

I contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 e dichiarazione IRAP 2024), che hanno scelto di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, ovvero di effettuare il primo versamento entro il 31 luglio, devono effettuare il versamento in unica soluzione o come prima rata, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024 delle imposte risultanti dalle dichiarazioni, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0.40% a titolo di interesse corrispettivo. senza applicazione degli interessi.

ATTENZIONE: I **soggetti ISA e forfetari** possono effettuare il suddetto versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva, senza applicare la maggiorazione dello 0,40%.

Mercoledì 31 luglio 2024

I contribuenti IVA che hanno presentato il modello Dichiarazione IVA 2024 e hanno scelto di pagare il saldo dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2023 avvalendosi della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno, per il 2024 è il 1º luglio) e quindi entro il 31 luglio **2024** (ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001), devono versare in unica soluzione o come 1º rata il saldo IVA relativo al 2023 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese intercorso tra il 19.03.2024 e la data di versamento e maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, senza applicazione degli interessi, tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo: 6099 -Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale. Per **soggetti ISA e forfetari** il termine per il versamento in

unica soluzione o come prima rata, del saldo IVA relativo



	al 2023 risultante dalla dichiarazione IVA annuale,
	maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il
	periodo 19/03/2024 - 30/06/2024 è differito al 31.07.2024
	senza l'ulteriore maggiorazione dello 0,40% (secondo
	quanto disposto dall'art. 37 del D.lgs. 13/2024).
Mercoledì 31 luglio 2024	Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che
	non abbiano optato per il regime della "cedolare secca"
	devono versare l'imposta di registro sui contratti di
	locazione e affitto stipulati in data 01/07/2024 o rinnovati
	tacitamente con decorrenza dal 01/07/2024, con Modello
	"F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE).
Mercoledì 31 luglio 2024	I contribuenti che hanno realizzato nel trimestre
	un'eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a
	2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte
	il rimborso di tale eccedenza ovvero intendono utilizzarla
	in compensazione anche con altri tributi, contributi e
	premi, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241,
	devono inviare esclusivamente per via telematica
	all'Agenzia delle Entrate l'istanza di rimborso /
	compensazione del credito IVA relativo al secondo
	trimestre 2024 (entro l'ultimo giorno del mese successivo al
	trimestre di riferimento), utilizzando il mod. IVA TR.
Mercoledì 31 luglio 2024	I soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime del One
	Stop Shop, nella versione "Ue" o "non Ue" devono
	effettuare, tramite il portale OSS messo a disposizione
	dall'Agenzia delle Entrate, l'invio della dichiarazione lva
	OSS che contiene le operazioni intracomunitarie poste in
	essere nel corso del 2° trimestre 2024, contestualmente
	devono provvedere al versamento delle imposte dovute.
	Ricordiamo che il regime speciale dello sportello unico
	(One Stop Shop - OSS) è un regime che consente ai
	soggetti passivi che forniscono servizi o cedono beni a
	consumatori dell'UE di dichiarare e pagare l'IVA in un
	unico Stato membro, quello dove sono identificati. Lo
	Stato di identificazione provvederà poi alla ripartizione
	degli importi agli Stati UE interessati. Il regime OSS può
	configurarsi, secondo i casi, quale "OSS UE" o "OSS non
	UE".
	È utile precisare che la data di scadenza è confermata
	anche se coincide con il fine settimana o in un giorno
	festivo.



_		
Mercoledì 31	1	2004
MACCORAL ST	HIMIN	71174

Trasmissione telematica della **dichiarazione IVA IOSS** relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) **del mese precedente**, da parte dei **soggetti** iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS), indicando per ogni Stato membro di consumo l'imponibile, l'aliquota e l'imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate.

La Dichiarazione Iva Ioss è inviata elettronicamente all'Agenzia attraverso il Portale Oss. Entro lo stesso termine va versata anche l'imposta dovuta in base alla dichiarazione mensile, ovvero l'IVA relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.

Non è prevista alcuna modifica al termine di scadenza se tale data cade il fine settimana o in un giorno festivo.

Mercoledì 31 luglio 2024

Gli autotrasportatori devono presentare la dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall'art. 24-ter del D.lgs. n.504/95 entro il 31 luglio 2024, relativamente ai consumi di carburante effettuati nel secondo trimestre 2024 (periodo compreso tra il 1º aprile ed il 30 giugno 2024), tramite il software reperibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane all'indirizzo www.adm.gov.it (Accise – Prodotti energetici - Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 2º trimestre 2024) aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al secondo trimestre 2024.

Con Nota del 24.06.2024 n. 388521 l'Agenzia delle Dogane fornisce tutti i **chiarimenti**.

Mercoledì 31 luglio 2024

Gli operatori finanziari indicati all'art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (quali Banche, società, Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario), devono inviare in via telematica utilizzando il software SID - Gestione Flussi Anagrafe Rapporti, la Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente (giugno 2024), relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria.

Mercoledì 31 luglio 2024

Con una recente <u>nota del 13.06.2024 n. 003353</u> il MIMIT ha confermato che **la** proroga al 31 luglio 2024 **senza maggiorazione** del termine di **versamento del saldo 2023**



e del primo acconto 2024 delle imposte sui redditi a favore dei soggetti ISA, vale anche per il versamento del diritto annuale per l'anno 2024.

Mercoledì 31 luglio 2024

I contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale al momento dell'adesione alla Rottamazione quater devono provvedere al versamento della 5° rata del debito residuo che è stato comunicato dall'Agente della riscossione per perfezionare la "definizione agevolata" dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. La norma prevede comunque una tolleranza nel pagamento di cinque giorni.

Ricordiamo l'importo dovuto a titolo di Definizione agevolata poteva essere versato:

- in un'unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023;
- oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l'applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1º novembre 2023.

PROROGA DI FERRAGOSTO

Tutti gli adempimenti ed i versamenti fiscali da effettuare con modello F24 in scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, beneficiano della c.d. "Proroga di ferragosto", e possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione. Quest'anno, il 20 agosto cadendo a sua volta di sabato, consente un ulteriore differimento del termine ultimo al 22 agosto 2022.

